

---

**Secondo giorno della Tredicesima riunione**  
MC(13) Giornale N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.15/05  
PREVENZIONE E LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE  
DONNE/Versione corretta\***

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

riaffermando la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne e la Dichiarazione e Piattaforma d'azione di Pechino della quarta Conferenza mondiale sulla donna, nonché gli esiti emersi dalla 23<sup>a</sup> sessione speciale dell'Assemblea generale,

riaffermando che gli Stati hanno l'obbligo di adoperarsi con il dovuto impegno per prevenire atti di violenza contro le donne e le giovani, compiere indagini in merito a tali atti e punire i responsabili, nonché di offrire protezione alle vittime, e ribadendo che il mancato assolvimento di tale obbligo viola, ostacola o annulla il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

ricordando la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, che esorta, tra l'altro, a rispettare e a tutelare pienamente i diritti delle donne e delle giovani durante e dopo i conflitti armati, nonché a porre fine all'impunità per i responsabili di violenze su base sessuale,

riconfermando i fermi impegni assunti dagli Stati partecipanti all'OSCE nel campo dei diritti umani, dell'uguaglianza fra i sessi, della tolleranza e della non discriminazione, della lotta alla tratta di esseri umani e del miglioramento della situazione dei Rom e dei Sinti,

profondamente preoccupato per il fatto che le giovani ed alcune categorie di donne sono particolarmente vulnerabili ed esposte alla violenza e quindi bisognose di tutela, in particolare le donne appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni indigene, le donne rifugiate o sfollate, le migranti, le donne appartenenti a comunità rurali o remote, o in condizioni di indigenza, le donne che dimorano in istituti o sono in stato di detenzione, le

---

\* Include gli emendamenti relativi alla presente decisione, come uniformata dalle delegazioni, nonché emendamenti tecnici alla traduzione degli allegati alla decisione.

donne disabili, anziane, vedove, le donne in situazioni di conflitto armato e quelle che sono comunque oggetto di discriminazione, anche a motivo della loro sieropositività all'HIV,

sottolineando l'impegno di promuovere costantemente l'uguaglianza fra uomo e donna, espresso nel Piano d'azione 2004 dell'OSCE, per la promozione della parità fra i sessi, nonché le specifiche disposizioni concernenti la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne negli Stati partecipanti,

esprimendo profonda preoccupazione per il persistente livello di violenza contro le donne e le giovani nella regione dell'OSCE, nonché per i costi umani e politici di tale fenomeno, e riconoscendo che la violenza contro le donne costituisce una minaccia per la sicurezza umana,

1. sollecita gli Stati partecipanti, avvalendosi del supporto e dell'assistenza dell'OSCE, ad adottare tutte le necessarie misure legislative, politiche e programmatiche di monitoraggio e valutazione al fine di promuovere e tutelare il pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne e di prevenire e combattere tutte le forme di violenza su base sessuale nei confronti delle donne e delle giovani;
2. esorta gli Stati partecipanti a ottemperare alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e alla Convenzione sui diritti del bambino, qualora le abbiano già sottoscritte o, in caso contrario, a considerare di ratificarle o aderirvi; invita, inoltre, gli Stati che hanno ratificato o aderito a tali Convenzioni a ritirare le riserve contrarie all'oggetto e allo scopo delle Convenzioni stesse;
3. invita vivamente gli Stati partecipanti a prendere in considerazione di firmare, ratificare o aderire al Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, al Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile e, ove appropriato, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani;
4. rileva con rammarico che le donne vittime di violenza rimangono spesso prive di tutela ed assistenza e sollecita gli Stati partecipanti a:
  - (i) assicurare che le donne vittime di violenza possano avvalersi di pieno, pari e tempestivo accesso alla giustizia e all'opportunità di ottenere adeguate riparazioni, all'assistenza medica e sociale, inclusa l'assistenza di pronto soccorso, a riservati servizi di consulenza, nonché a strutture di accoglienza;
  - (ii) adottare e attuare leggi che puniscano la violenza su base sessuale e stabiliscano adeguate tutele legali;
  - (iii) fornire tempestivamente protezione fisica e psicologica alle vittime, che preveda anche appropriate misure di protezione dei testimoni;
  - (iv) compiere indagini sugli atti di violenza e portare a giudizio i responsabili, pur tenendo conto della necessità di garantire loro un trattamento adeguato;

- (v) promuovere la piena partecipazione delle donne nelle istituzioni giudiziarie, nella magistratura e nelle forze di polizia e assicurare che tutti i funzionari pubblici interessati abbiano una formazione e una consapevolezza adeguate a riconoscere, documentare e trattare i casi di violenza contro le donne e i minori;
- (vi) rispondere alle esigenze specifiche di tutela e assistenza delle giovani che hanno subito violenza;

5. rileva che la violenza contro le donne non viene sempre segnalata e registrata e non trova pertanto adeguato riscontro nelle statistiche, incoraggia pertanto gli Stati partecipanti ad appoggiare iniziative di sensibilizzazione, a compiere ulteriori significativi sforzi al fine di raccogliere, analizzare e diffondere dati comparabili e a sostenere le ONG e le ricerche specializzate in tale campo;

6. invita gli Stati partecipanti ad adottare misure atte a rafforzare l'indipendenza economica delle donne, assicurando tra l'altro politiche e prassi occupazionali non discriminatorie, l'accesso paritario all'istruzione e alla formazione, pari retribuzione per pari lavoro, maggiori opportunità di lavoro e di istruzione, nonché pari accesso alle risorse economiche e al loro controllo, al fine di ridurre la vulnerabilità delle donne a ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica e la tratta di esseri umani;

7. sollecita gli Stati partecipanti ad adottare tutte le iniziative necessarie per prevenire la violenza su base sessuale contro le donne e le giovani durante e dopo i conflitti armati e le emergenze, comprese azioni volte a portare in giudizio gli autori di crimini, e ad adottare misure straordinarie per far fronte alle esigenze delle donne e delle giovani nei contesti post-conflittuali;

8. prende atto dell'inclusione dei crimini su base sessuale nello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale e negli Elementi costitutivi dei crimini, adottati dall'Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma nel settembre 2002, nonché della definizione delle circostanze in base alle quali tali reati possono essere considerati crimini contro l'umanità e/o crimini di guerra;

9. incoraggia la diffusione della pertinente giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda e la piena cooperazione con tali giurisdizioni;

10. decide di intensificare la cooperazione dell'OSCE con le pertinenti strutture delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, nonché con la società civile e con le pertinenti organizzazioni non governative, al fine di promuovere la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle giovani;

11. incarica il Consiglio permanente di incoraggiare l'elaborazione da parte delle pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE di programmi, progetti e politiche atti ad assistere gli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nella lotta alla violenza contro le donne e le giovani e a fornire assistenza alle vittime;

12. chiede al Segretario generale di dedicare particolare attenzione alla presentazione di rendiconti sull'attuazione della presente decisione nell'elaborazione del suo Rapporto annuale al Consiglio permanente sul Piano d'azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi.

MC.DEC/15/05/Corr.2  
6 dicembre 2005  
Allegato 1

ITALIANO  
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL  
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI  
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI/Versione corretta\***

Resa dalla Delegazione degli Stati Uniti d'America:

“Grazie. Gli Stati Uniti d'America appoggiano l'adozione di questa decisione. Desideriamo tuttavia chiarire il nostro punto di vista in merito ai riferimenti alla Dichiarazione e alla Piattaforma d'azione di Pechino, contenuti nel testo della decisione.

Gli Stati Uniti d'America sono fermamente impegnati a favore del conferimento di responsabilità alle donne e a promuovere il pieno godimento dei diritti umani universali e delle libertà fondamentali da parte delle donne.

La Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino esprimono importanti obiettivi politici che gli Stati Uniti d'America approvano. Ribadiamo le finalità, gli obiettivi e gli impegni della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino sulla base di taluni presupposti. Riteniamo che tali documenti costituiscano un importante quadro di orientamenti politici che non crea diritti legittimi internazionali o obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati ai sensi del diritto internazionale.

Nel corso della riunione del 2005 della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (CSW) è emerso consenso internazionale sul fatto che i documenti di Pechino non creano nuovi diritti riconosciuti a livello internazionale, ivi compreso il diritto all'aborto, come confermato dalla Presidenza del CSW.

La nostra riaffermazione delle finalità, degli obiettivi e degli impegni contenuti in tali documenti non muta la posizione degli Stati Uniti d'America rispetto a trattati che non abbiamo ratificato.

Gli Stati Uniti d'America appoggiano pienamente il principio della scelta volontaria riguardo alla salute della madre e del bambino, nonché alla pianificazione familiare. Abbiamo affermato chiaramente e in diverse occasioni che, coerentemente ai principi della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo (ICPD), non riconosciamo l'aborto quale metodo di pianificazione familiare, né lo favoriamo nel nostro sistema di assistenza sanitaria in materia di procreazione.

Gli Stati Uniti d'America partono dal presupposto che esista un consenso internazionale sul fatto che i termini “servizi sanitari in materia di procreazione” e “il diritto

---

\* Include gli emendamenti tecnici alla traduzione.

alla procreazione ” non includono l’aborto né significano sostegno, approvazione o promozione dell’aborto o dell’uso di agenti abortivi.

Gli Stati Uniti d’America appoggiano l’assistenza sanitaria alle donne vittime di complicazioni o infermità causate da pratiche abortive legali o illegali, inclusi ad esempio i trattamenti post-aborto, e non classificano tale assistenza tra i servizi connessi all’aborto.

Siamo lieti di unirci alle Nazioni qui presenti e d’impegnarci a compiere sforzi tangibili per continuare a prestare aiuto alle donne di tutto il mondo affinché esse possano vivere una vita migliore e più libera.

Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata al giornale della seduta odierna.

Grazie.”

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL  
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI  
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI/Versione corretta\***

Resa dalla delegazione della Santa Sede:

- “1. La Santa Sede rispetta profondamente e promuove con fermezza la dignità, i diritti umani e le libertà fondamentali delle donne e delle giovani ed è, pertanto, seriamente impegnata a prevenire e a combattere la violenza contro le donne e le giovani.
2. Nell'unirsi al consenso sulla Decisione del Consiglio dei ministri dell'OSCE sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, la Santa Sede ribadisce le sue riserve e la sua dichiarazione interpretativa in merito ai documenti della quarta Conferenza mondiale sulla donna, acclusi al rapporto della Conferenza stessa, nonché la sua dichiarazione interpretativa in merito ai documenti conclusivi della ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Santa Sede, pertanto, intende i riferimenti ai documenti di Pechino e agli esiti della ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite in linea con tali riserve e dichiarazioni. La sua posizione riguardo a tali questioni non è mutata.
3. La Santa Sede ritiene inoltre che i documenti di Pechino non stabiliscano nuovi diritti umani, né nuovi obblighi vincolanti.
4. La Santa Sede riserva la sua posizione in merito a riferimenti ad altri strumenti internazionali menzionati nella suddetta Decisione, conformemente ai suoi obblighi internazionali. Inoltre, il fatto che la Santa Sede si sia unita al consenso sulla Decisione summenzionata non implica, in alcun modo, un mutamento della sua posizione riguardo agli strumenti internazionali di cui non è parte.
5. Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata al giornale della seduta odierna.”

---

\* Include gli emendamenti tecnici alla traduzione.